Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 7 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1969, n. **1115.**

Autorizzazione all'Istituto di studi liguri, con sede in Bordighera, ad acquistare un immobile.

N. 1115. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto di studi liguri, con sede in Bordighera, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 40.000.000, l'immobile denominato albergo Scandinavia, sito in detta città, via Romana 17, da adibire a sua sede.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 69. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1969, n. **1116.**

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1116. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità che risulta ammontare a L. 7.187.000, costituita di vari titoli di rendita e denaro liquido, gravata da alcuni oneri e pesi, disposta dalla signora Marengo Giuseppina vedova Quarello con testamento pubblico a rogito dott. Giuseppe Motta, notaio in Montanaro (iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e di Pinerolo), in data 18 ottobre 1967, n. 1 del repertorio atti di ultima volontà, registrato con atto a rogito dello stesso notaio in data 25 novembre 1967, n. 119 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 76. — CARUSO

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 1005: « Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 in data 5 gennaio 1970, all'art. 129, in luogo di: « 14) Elettronica I », leggasi: « 14) Elettrotecnica I ».

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1969.

Modificazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 2 novembre 1968, riguardante le restituzioni all'esportazione per pesche ed uve da tavola.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1968, concernente le restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 novembre 1968);

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 202 dell'8 agosto 1969), che fissano il prezzo di acquisto delle pesche e delle uve da tavola per la campagna 1969 per interventi nel mercato in caso di crisi grave;

Considerato che la partecipazione italiana al commercio internazionale dei prodotti di cui all'allegato elenco rischia di essere compromessa a causa delle misure di stabilizzazione del mercato comunitario ed a seguito di pratiche anormali poste in essere da parte di alcuni paesi terzi concorrenti, presenti nei mercati di sbocco italiani;

Considerato che, per i prodotti stessi, si rende in conseguenza necessario accordare restituzioni all'esportazione in conformità all'art. 11 del Regolamento CEE n. 159/66;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 2 novembre 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 novembre 1968), concernente le restituzioni all'esportazione di pesche e uve da tavola;

Decreta:

Articolo unico

Ferme restando le restituzioni spettanti per le esportazioni in precedenza effettuate, la tabella annessa al decreto ministeriale 2 novembre 1968, concernente le restituzioni all'esportazione di pesche e uve da tavola, è sostituita con quella allegata al presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1969

Il Ministro per le finanze
BOSCO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per il commercio con l'estero
MISASI

Restituzioni all'esportazione verso Paesi terzi per uve da tavola e pesche

Numero della tariffa doganale	Denominazione della merce	Paesi di destinazione	Data di decorrenza della restituzione	Misura della restituzione (Lire q.le n.)
ex 08.04 A	Uve da tavola	Austria, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Svezia e Svizzera	1° luglio 1969 (1)	2.800 (2)
ex 08.07 B	Pesche, non comprese le pesche noci	Austria, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Svezia e Svizzera	1° giugno 1969 (1)	2.700

(1) Tuttavia per le destinazioni Austria, Danimarca, Norvegia, Regno Unito, Svezia e Svizzera la nuova aliquota si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2) Per il periodo 1° novembre-14 luglio si applica una restituzione di L. 2.300 al quintale netto.

Il Ministro per le finanze: BOSCO

(856)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Salerno, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Visto il decreto interministeriale in data 10 ottobre 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno;

Decreta:

Per la provincia di Salerno si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale 10 ottobre 1969, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Nocera Inferiore, per le località Villanova, Cimitero, Fiano, Santanna, Mannara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(994)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Roma, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Visto il decreto interministeriale in data 10 ottobre 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Roma;

Decreta:

Per la provincia di Roma si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale 10 ottobre 1969, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Monterotondo, per le località Tufarelle, Selciatella, Dogana, Villa S. Maria, S. Luigi, Scoppio, Grotta Marazza, Monte Oliveto, Pietrara, Ospedaletto, S. Azimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(995)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Campobasso, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Visto il decreto interministeriale in data 10 ottobre 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Per la provincia di Campobasso si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale 10 ottobre 1969, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comuni di Baranello, Filignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(996)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1970.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Genova approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1954;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, formulate con lettera 29 dicembre 1969, n. 27563/Segr. gen.;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Genova, per l'anno 1970, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Cerino Canova dott. Virgilio;
2) Delle Piane cav. Giuseppe;
3) Gasparini dott. Mario;
4) Lagostena dott. Silvio;
5) Molinari dott. Rino;
6) Tobino dott. Luigi;
7) Tuo dott. Tullio.

Membri supplenti:

1) Anfossi dott. Carlo;
2) Bosch rag. Gaetano;
3) Silva dott. Alfonso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(798)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1970.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Torino;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Torino, approvato con decreto ministeriale 12 maggio 1964;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, formulata con lettera 24 dicembre 1969, n. 40896/AG;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Torino, per l'anno 1970, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Lasorsa dott. Primiano;
2) Cerutti prof. Agostino;
3) Berruto Francesco;
4) Borello rag. Francesco;
5) Governa dott. Luigi;
6) Nosetti rag. Leonardo;
7) Rattalino rag. Giuseppe.

Membri supplenti:

1) Durbiano Ettore;
2) Nobili rag. Carlo;
3) Occhetti dott. Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(800)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1970.

Classificazione tra le comunali di una strada di bonifica in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il consorzio di 2° grado per la trasformazione fondiaria della Bassa friulana ha, fra l'altro, chiesto, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione della strada di bonifica: « laterale del canale trasversale Medio del Cormor », dall'innesto della strada statale n. 353 in comune di Muzzana del Turgnano all'innesto con la strada comunale « Zavattina » in comune Castions di Strada, della estesa di km. 1 + 220;

Vista la deliberazione 29 agosto 1963, n. 24, con la quale il comune di Muzzana del Turgnano (Udine) ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla comunalizzazione della strada anzidetta;

Vista la deliberazione 10 agosto 1963, n. 28, con la quale il comune di Castions di Strada ha espresso, invece, parere contrario;

Visto il voto n. 1887/66 del 17 gennaio 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla comunalizzazione di cui trattasi;

Ritenuto che con ministeriale 17 ottobre 1968, numero 4272, veniva sollecitato il comune di Castions di Strada ad uniformarsi, mediante delibera, al parere del succitato Consesso espresso con voto n. 1887/66;

Considerato che il comune anzidetto non ha dato risposta;

Sentito il Consiglio di Stato che nell'adunanza del 20 maggio 1969, con voto n. 521 ha espresso parere favorevole;

Ritenuto che la strada suindicata può, pertanto, essere classificata comunale a termini degli articoli 10 e 24 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 1 + 220, è classificata comunale ed inclusa negli elenchi dei comuni di Muzzana del Turgnano e di Castions di Strada (Udine) per le parti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1970

Il Ministro: NATALI

(755)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1970.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica, sita in Roma, della ditta Stabilimenti chimico farmaceutici Razasini del dott. R. Ravasini e C.ia S.p.a.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 18 febbraio 1946, con il quale la ditta R. Ravasini denominata Stabilimenti chimico farmaceutici R. Ravasini fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Roma, via Ostilia n. 15, specialità medicinali e preparati galenici;

Visto il successivo decreto ACIS n. 956 in data 1° luglio 1959, con il quale la ditta Stabilimenti chimico farmaceutici dott. R. Ravasini & C.ia S.p.a. fu autorizzata ad attivare nella predetta officina un reparto per la produzione di prodotti biologici già regolarmente registrati;

Vista la lettera in data 28 novembre 1969 con la quale la ditta Stabilimenti chimico farmaceutici dott. R. Ravasini & C.ia S.p.a. dichiara che l'officina sopracitata è stata definitivamente chiusa, che le attrezzature tecniche sono state completamente smantellate e trasferite e che in tale sede non verrà continuata alcuna produzione farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel testo di cui alla legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905 n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Stabilimenti chimico farmaceutici Ravasini del dott. R. Ravasini & C.ia S.p.a. per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Ostilia 15, rilasciata con decreti ACIS del 18 febbraio 1946, e n. 956 del 1° luglio 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto e della sua notificazione.

Roma, addì 23 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(822)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1970.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, della autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti galenici nell'officina della ditta Astra prodotti farmaceutici e chimici S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti n. 2469 del 26 novembre 1958 e n. 2600 del 26 maggio 1959, con i quali, rispettivamente, la ditta Astra prodotti farmaceutici e chimici S.p.a. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Pecchio n. 9, specialità medicinali chimiche e preparati galenici limitatamente alle forme in compresse, fiale, iniettabili, sciroppi e pomate;

Vista la lettera in data 11 luglio 1968, con la quale la ditta sopracitata dichiara che l'officina di cui trattasi è stata chiusa e trasferita;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Astra prodotti farmaceutici e chimici S.p.a., per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e prodotti galenici nella officina sita in Milano, via Pecchio n. 9, rilasciata con decreti ministeriali n. 2469 del 26 novembre 1958 e 2600 del 26 maggio 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 23 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(824)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1970.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina farmaceutica della ditta Albi terapeutici S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica numeri 462 e 463 del 22 gennaio 1956, con i quali la ditta Albi terapeutici S.p.a. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica, sita in Milano, via Stilicone, 39, specialità medicinali e prodotti biologici;

Visto il verbale del comando carabinieri NAS di Milano n. 1770/9-2 del 15 marzo 1969, nel quale si attesta che la ditta predetta è stata dichiarata fallita in data 7 novembre 1967 con dichiarazione di fallimento n. 41312 del tribunale di Milano;

Vista la lettera del curatore del fallimento avv. Alfredo Ricciuti in data 18 novembre 1969 nella quale è precisato che l'immobile di via Stilicone, 39, è stato alienato, a seguito di asta pubblica, e che le attrezzature dell'officina in argomento sono state smantellate vendute;

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrano gli estremi per la revoca delle autorizzazioni sopra citate previste dall'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni a produrre specialità medicinali e prodotti biologici concesse all'officina farmaceutica della ditta Albi terapeutici S.p.a. sita in Milano, via Stilicone, 39, con decreto ACIS numeri 462 e 463 in data 22 gennaio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(821)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1970.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Pemca biologici, in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica numeri 413, 439 e 524 rispettivamente in data 25 gennaio 1956, 3 febbraio 1956 e 28 marzo 1956, con i quali la ditta Pemca biologici fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica, sita in Torino, via Mantova, 36, specialità medicinali, limitatamente alla preparazione in fiale, sciroppi e soluzioni in genere, prodotti biologici e preparati galenici, limitatamente alle forme in fiale, sciroppi e soluzioni in genere;

Visto il verbale dell'ispezione in équipe effettuata in data 20 e 21 giugno 1967 nel quale si legge tra l'altro che in Torino, via Mantova, 36, esistevano dei locali chiusi senza nessuna indicazione che potesse far presumere l'esistenza nel posto di una officina farmaceutica;

Visto il verbale della successiva ispezione effettuata in data 3 luglio 1969 nel quale si attesta che il numero civico di via Mantova, 36, corrisponde ad uno stabile ormai abbandonato, con finestre divelte e portone chiuso;

Vista la lettera dell'ufficio del medico provinciale di Torino n. 7677 del 15 novembre 1969 nella quale è precisato che le attrezzature tecniche già esistenti presso l'officina in argomento sono state definitivamente smantellate e trasferite;

Ritenuto che, nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca delle autorizzazioni sopra citate, previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni a produrre specialità medicinali prodotti biologici e preparati galenici concesse all'officina farmaceutica della ditta Pemca biologici sita in Torino, via Mantova, 36, con decreti ACIS n. 413, 439 e 524 rispettivamente in data 25 gennaio 1956, 3 febbraio 1956, 28 marzo 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(823)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo famigliare di Sirtori - società cooperativa a r. l. », con sede in Sirtori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 20-21 giugno 1969 alla società « Cooperativa di consumo famigliare di Sirtori - Società a responsabilità limitata », con sede in Sirtori (Como), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo famigliare di Sirtori - Società a responsabilità limitata », con sede in Sirtori (Como), costituita per rogito notaio dott. Carlo Gallizia in data 9 settembre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui

agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Franco Ponisio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(897)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e 25 giugno 1969, n. 588, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1968, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Visto il fonogramma n. 6251/3658/35342/1 del 23 dicembre 1969, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha designato il dott. Sergio Porena a far parte del predetto consiglio, in sostituzione del dottore Gabriele Crisopulli, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Sergio Porena è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sostituzione del dott. Gabriele Crisopulli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(839)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa del popolo » società cooperativa a r. l., con sede in Lacchiarella.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 23 settembre e il 21 ottobre 1969 alla società « Cooperativa del Popolo » Società cooperativa a r. l. con sede in Lacchiarella (Milano) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa del Popolo » Società cooperativa a r. l. con sede in Lacchiarella (Milano), costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Cesaris in data 30 gennaio 1948, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Luigi Maffei ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(867)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Ottina fabbrica rasoi elettrici di Stiava di Massarosa.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Ottina fabbrica rasoi elettrici di Stiava di Massarosa (Lucca), ai fini della corresponsione, agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ottina fabbrica rasoi elettrici di Stiava di Massarosa (Lucca);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 8 ottobre 1969 a favore della ditta Ottina fabbrica rasoi elettrici di Stiava di Massarosa (Lucca) per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(868)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1970.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Grosseto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 453 in data 20 novembre 1964, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Grosseto, ai sensi dell'articolo 714-*bis* della citata legge 4 settembre 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Grosseto dal 20 marzo 1969 al 20 maggio 1969, riproducente soltanto una prima parte delle limitazioni contemplate dalla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che le ditte Brilli Prisco, Brilli Silvana e Brilli Italia, nonchè Giorgetti Germano e Viaggi Luigi, hanno prodotto istanza, peraltro tardiva, non per opporsi alle limitazioni previste nella mappa, ma per chiedere un indennizzo, ritenendo esse diminuito il diritto di proprietà in seguito all'imposizione delle limitazioni stesse;

Osservato che per le limitazioni imposte in base al codice della navigazione e successive modificazioni, la legge non prevede alcun indennizzo;

Ritenuto la necessità e legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Le istanze di cui alle premesse non trovano possibilità alcuna di accoglimento a norma delle disposizioni di legge in vigore e pertanto si rigettano.

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nei pressi dell'aeroporto di Grosseto è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte interessate nelle forme di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 26 gennaio 1970

Il Ministro: Gui

(946)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1970.

Determinazione del salario medio, ai fini degli assegni familiari, per i soci del gruppo tassisti savonesi, in Savona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione del periodo di occupazione media e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'accordo stipulato con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, il salario medio giornaliero per i soci del gruppo tassisti savonesi, Savona, è determinato in L. 1.100.

Art. 2.

Il predetto decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: Rampa

(866)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 18 gennaio 1970.

Proroga della gestione commissariale del comune di Lecce.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 ottobre 1969 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lecce per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al comune il vice prefetto dott. Giuseppe Foti.

All'atto dell'insediamento, il commissario si è trovato nella necessità di dover affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal periodo di carenza dell'amministrazione ordinaria.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 18 gennaio 1970

Il prefetto: Marchegiano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 ottobre 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Lecce e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune il dottor Giuseppe Foti;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di mesi 3;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Lecce, affidata al vice prefetto dott. Giuseppe Foti, è prorogata di mesi tre dal 18 gennaio 1970.

Lecce, addì 18 gennaio 1970

Il prefetto: Marchegiano

(1040)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Scandicci.

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1970, n. 600, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Scandicci (Firenze).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(965)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, numero 17807/4064, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Fiore Laura, nata il 18 maggio 1907 a San Valentino e Fiore Santa, nata il 31 ottobre 1914 a San Valentino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco - tronco rurale in San Valentino, estese mq. 2825, riportate in catasto alle particelle numeri 11 parte, 13 parte, 2-*b i* e 2-*b n*, del foglio di mappa n. 12 del comune di San Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 75, 81, 74, 80.

(628)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Escalaplano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1970, il comune di Escalaplano (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(786)

Autorizzazione al comune di Austis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1970, il comune di Austis (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(787)

Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1970, il comune di Montalbano Elicona (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.118.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(788)

Autorizzazione al comune di Lequile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1970, il comune di Lequile (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.025.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(789)

Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1970, il comune di Alessandria della Rocca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.897.192, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(790)

Autorizzazione al comune di Godrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1970, il comune di Godrano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.778.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(791)

Autorizzazione al comune di Caccamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1970, il comune di Caccamo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.027.507, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(792)

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1978

Si rende noto che il giorno 3 marzo 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle quarantanove serie (dalla 1ª/1978 alla 49ª/1978) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1978, emessi in base al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1242, alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 ed al decreto ministeriale 10 marzo 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 2 dello stesso mese di marzo, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(622)

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Pavia.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1969, il notaio dott. Giuseppe Lupo, residente ed esercente a Broni (Pavia), è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Pavia.

(873)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi del 6 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,50	629,50	629,48	629,50	629,45	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
Dollaro canadese	586,55	586,40	586,50	586,55	586,10	586,55	586,45	586,55	586,55	586,55
Franco svizzero .	146,33	146,30	146,35	146,33	146,35	146,33	146,33	146,33	146,33	146,32
Corona danese	83,97	83,96	84 —	83,975	83,95	83,97	83,97	83,975	83,97	83,97
Corona norvegese .	88,04	88,05	88,05	88,06	88 —	88,045	88,05	88,06	88,04	88 —
Corona svedese .	121,82	120,80	121,80	121,81	121,70	121,82	121,80	121,81	121,82	121,80
Fiorino olandese	172,91	172,96	173,0250	172,96	172,90	172,94	172,96	172,96	172,94	172,95
Franco belga .	12,68	12,675	12,68	12,6780	12,68	12,68	12,68	12,6780	12,68	12,68
Franco francese	113,60	113,59	113,61	113,60	113,55	113,60	113,595	113,60	113,60	113,28
Lira sterlina .	1512,55	1512,85	1513,10	1513,15	1512 —	1511,55	1513,20	1513,15	1512,55	1512,95
Marco germanico .	170,66	170,62	170,6350	170,64	170,55	170,66	170,63	170,64	170,66	170,63
Scellino austriaco .	24,32	24,32	24,32	24,3260	24,30	24,32	24,3275	24,3260	24,32	24,32
Escudo portoghese	22,12	22,12	22,13	22,125	22,15	22,12	22,12	22,125	22,12	22,12
Peseta spagnola	9,01	9 —	9,007	9,008	9 —	9,01	9,01	9,008	9,01	9 —

Media dei titoli del 6 febbraio 1970

Rendita 5 % 1935	91,80
Redimibile 3,50 % 1934 .	97,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,575
» 5 % (Ricostruzione)	93,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,15
» 5 % (Città di Trieste)	92,95
» 5 % (Beni esteri)	87,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,80
» 5,50 % » » 1968-83	95,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,90
» » » 5,50 % 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,40
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,125
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 febbraio 1970

Dollaro USA	629,50
Dollaro canadese	586,50
Franco svizzero .	146,33
Corona danese	83,972
Corona norvegese .	88,06
Corona svedese .	121,05
Fiorino olandese	172,96
Franco belga .	12,679
Franco francese	113,597
Lira sterlina .	1513,175
Marco germanico .	170,635
Scellino austriaco .	24,327
Escudo portoghese	22,122
Peseta spagnola .	9,009

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti al registro n. 36 Finanze, foglio n. 216, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 6 dicembre 1967 dal ricevitore del lotto Vagnoni Giulio avverso la regolarità e la esattezza del giudizio espresso dall'ospedale militare principale di Roma, a seguito della visita medico-collegiale, cui venne sottoposto in data 23 novembre 1966, in conseguenza di una sua istanza di collocamento a riposo per motivi di salute.

(876)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 23 settembre 1969 dal sig. Vegliach Duilio, nato a Pirano il 21 ottobre 1931, residente a Trieste, via Padriciano, 60, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Veglia;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Vegliach Duilio è ridotto nella forma italiana di Veglia.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Morassi Olimpia, nata a Pirano il 31 marzo 1921, moglie;
2) Vegliach Claudio, nato a Trieste l'11 agosto 1963, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 gennaio 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(831)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centotrentaquattro posti di operatore tecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante la istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, contenente norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Considerato che nella qualifica di operatore tecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, tenuto conto delle riserve previste dalla vigente legislazione a favore degli invalidi e categorie assimilate, possono essere conferiti centotrentaquattro posti mediante pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centotrentaquattro posti di operatore tecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il ventottesimo.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967).

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40.

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dello art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla nona e decima categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

8) Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, numero 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze, direzione generale degli affari generali e del personale, ufficio concorsi, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato A) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso, direzione generale affari generali e personale, ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero, direzione generale affari generali e personale, ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale, ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito
che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, **la cui esibizione in ogni** caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare; copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle forma-

zioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, numero 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967), nonchè quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un'attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da lire 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello

stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati cotemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n 832, sara stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova orale nonchè di quelle pratiche si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di due pratiche in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare ove occorra il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale e quelle pratiche avranno luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale e quelle pratiche saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, quella orale e pratiche, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di due pratiche.

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento d'italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sulla Costituzione italiana;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni elementari di statistica;
ordinamento degli archivi.

PROVE PRATICHE

Prima:

Saggio di dattilografia.

Seconda:

Prova sull'uso di macchine alfanumeriche perforatrici di schede.

Art. 12.

Prove orali e pratiche

Alla prova orale ed a quelle pratiche del concorso indetto col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale ed in ciascuna di quelle pratiche i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita tra la somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei muti-

lati ed invalidi civili, ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto è stato adottato, tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482, e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1969
Registro n. 46 *Finanze, foglio n.* 312

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

*Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale
Ufficio concorsi* - 00100 Roma

Il sottoscritto nato a . . (provincia di . .) il . e residente in (provincia di .) via . . chiede di essere ammesso al concorso a centotrentaquattro posti di operatore tecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . . . li . . . . . . 19 .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(451)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico

Concorso pubblico per titoli ed esami a dieci posti di medico aggiunto, qualifica iniziale del ruolo sanitario, categoria direttiva.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a dieci posti di medico aggiunto, qualifica iniziale, del ruolo sanitario, categoria direttiva, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

In aggiunta ai posti suddetti, l'ente si riserva la facoltà di conferire in tutto od in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto della approvazione della graduatoria.

Non saranno prese in considerazioni eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quei candidati, nominati in seguito ai risultati del concorso, che non siano già alle dipendenze dell'ente.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere età non superiore a 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi del personale in servizio presso l'E.N.P.D. E.D.P. assunto ai sensi del punto 18 della delibera consiliare 9 luglio 1964 approvata con decreto interministeriale 29 luglio 1964 o ai sensi delle delibere 21 ottobre 1968 e 29 maggio 1969 approvate con decreto interministeriale 1° agosto 1969;

c) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) avere condotta morale e civile incensurabile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del titolo di abilitazione professionale.

Il suddetto titolo di studio deve essere stato conseguito in università ovvero in istituti statali o legalmente riconosciuti.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del provvedimento che indice il presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - 00199 Roma, via Vivaldi, 12, redatte in carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno pervenire, a mezzo raccomandata con R.R., alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico Servizio del personale, via A. Vivaldi, 12 - 00199 Roma, escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'ente, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro a data apposto dall'ente.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopraindicato.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti al concorso, i quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

3) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

6) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi precedente penale In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le condanne subìte ed i precedenti penali indicandone la natura;

7) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con la indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, nonchè il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

10) l'indirizzo presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;

11) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La firma che l'aspirante è tenuto ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia, o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto d'impiego con l'ente è sufficiente il visto del dirigente l'unità funzionale di appartenenza.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni da parte degli interessati, e comunque non imputabili all'ente stesso.

Ai fini della valutazione dei titoli, a corredo della domanda, gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino anche le eventuali qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata, e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) patologia medica;

2) patologia chirurgica;

3) medicina delle assicurazioni.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) elementi sulla organizzazione dei servizi sanitari in Italia e sua disciplina giuridica;

2) elementi fondamentali di medicina sociale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

La commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di 5 punti e terrà conto:

a) del punto riportato nell'esame di laurea;

b) del servizio prestato presso lo Stato o altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con la osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'E.N.P.D.E.D.P. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termine

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitati a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata a norma di legge, nonchè il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detto documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di medico aggiunto e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 23 dicembre 1969

Il presidente: CIOCCETTI

ALLEGATO A

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata da L. 400)

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio personale - Via Antonio Vivaldi, 12 00199 ROMA -

Il sottoscritto (1) . nato a il (2) . residente in (3) via . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a dieci posti di medico aggiunto, qualifica iniziale del ruolo sanitario - categoria direttiva, indetto il 23 dicembre 1969.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) .;

3) di non avere precedenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale (5);

4) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . presso l'Università degli studi di . . e del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo, conseguito il . .;

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (6) .;

6) di aver prestato (o di prestare) servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . dal . . al . (o di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni);

7) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

Al fine della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) certificato su carta da bollo da cui risulta il voto riportato nell'esame di laurea;

2) . . (8);

3) . . (9).

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo . . e si impegna di far conoscere ogni eventuale, successiva variazione.

Data . .

Firma (10) .

---

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali e di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare i carichi pendenti, le condanne subite e eventuali precedenti penali specificandone la natura.

(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo.

(7) L'aspirante che sia già alle dipendenze dell'ente non è tenuto alla suddetta dichiarazione.

(8) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.

(9) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre.

(10) La firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

(718)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a trenta posti di missione presso le facoltà di magistero delle università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli a trenta posti di missione per la frequenza del corso di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma di abilitazione, riservato agli insegnanti elementari ordinari di ruolo iscritti, alla data di pubblicazione del bando, presso le facoltà di magistero delle università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati.

I posti di missione sono conferiti con decorrenza dal 1° ottobre 1970.

La missione cessa con la fine del corso regolare degli studi.

La conservazione della missione è subordinata alla effettiva frequenza e al conseguimento negli anni prescritti per ogni anno accademico di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascun esame.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, deve essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione e direttamente inoltrata al provveditore agli studi della provincia di titolarità al quale deve pervenire entro il termine perentorio del 10 marzo 1970.

La domanda deve essere corredata di:

1) un certificato attestante il servizio prestato quale insegnante elementare di ruolo e le qualifiche riportate;

2) un certificato dal quale risulti l'iscrizione al corso di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1969-70.

Art. 3.

Il candidato che abbia già sostenuto esami per il corso di vigilanza o che abbia ottenuto la convalida degli esami sostenuti in altri corsi di laurea può presentare, ai fini della valutazione, regolare certificato dal quale risulti la votazione riportata in ciascuno degli esami stessi.

Il candidato può allegare alla domanda altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che ritenga nel proprio interesse esibire.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame del consiglio scolastico provinciale il quale, sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'amministrazione scolastica, esprime motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969, forma la graduatoria di merito degli ammessi al concorso sulla base degli elementi di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) e al secondo comma del regolamento stesso.

Roma, addì 2 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(953)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, si svolgeranno presso l'orto botanico della facoltà di scienze dell'Università di Roma con inizio il giorno 18 febbraio 1970, alle ore 9.

(1119)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso per esame a settanta posti di applicato aggiunto nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio (Tabella R).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel 1° supplemento dei Bollettino ufficiale P. T. - parte seconda - n. 33 del 21 novembre 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 2 maggio 1969, n. 2113, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1969, registro n. 28, foglio n. 177, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso per esame a settanta posti di applicato aggiunto del ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio (tabella *R*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 25 novembre 1964, n. 1430.

(643)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1646 di data 8 luglio 1969;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2955-744/24-VII di data 14 novembre 1969, relativa alla designazione dei membri della commissione giudicatrice del concorso a dieci condotte mediche vacanti nella provincia di Trento;

Decreta:

Sono nominati membri della commissione giudicatrice del concorso a dieci condotte mediche vacanti nella provincia di Trento, bandito con deliberazione della Giunta regionale n. 1646 di data 8 luglio 1969, i signori:

a) Leonardi dott. Bruno, vice segretario generale della provincia autonoma di Trento, in qualità di presidente;

b) Lanzafame dott. Salvatore, medico provinciale, membro;

c) Baiocchi prof. dott. Emilio, primario medico dell'ospedale civile S. Chiara di Trento, membro;

d) Reich prof. dott. Mario, primario chirurgo dell'ospedale civile di Rovereto, membro;

e) Virdia dott. Pietro, quale medico condotto scelto sulle terne proposte dai comuni interessati, membro;

f) Zeni dott. Franco, funzionario dell'amministrazione provinciale di Trento, quale segretario.

Trento, addì 17 novembre 1969

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Atti della provincia di Trento, foglio n.* 1

(859)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CREMONA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Cremona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8166 in data 10 dicembre 1968, con il quale venne indetto il pubblico concorso per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di Pescarolo-Pessina Cremonese e Grontardo, vacante in provincia di Cremona al 30 novembre 1968;

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona in data 22 luglio 1969, con il quale il dott. Corini Umberto, veterinario consorziale di Camisano è stato nominato componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopraindicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Vista la succitata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Cremona, nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 10 dicembre 1968, n. 8166, per il conferimento della condotta consorziale in premessa specificata, è costituita come appresso:

Presidente:

Jula dott. Giovanni, vice prefetto vicario in servizio presso la prefettura di Cremona.

Componenti:

Duca dott. Filippo, ispettore generale veterinario, in servizio presso il Ministero della sanità;

De Bellis dott. Michele, direttore di sezione della prefettura di Cremona;

Bianchi prof. Carlo, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente di anatomia patologica dell'Università di Milano;

Corini dott. Umberto, veterinario consorziale di Camisano.

Segretario:

Sorge dott. Roberto, consigliere di 1ª classe della prefettura di Cremona.

Le prove d'esame avranno inizio presso il pubblico macello di Cremona non prima della scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale di Cremona, e dei comuni interessati.

Cremona, addì 21 gennaio 1970

Il veterinario provinciale: SANGALLI

(858)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1970, n. 3.

Ulteriori disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il fondo di rotazione per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, e successive modificazioni.

Il fondo di cui al comma precedente è destinato all'assegnazione di somme a favore:

a) dei comuni per l'acquisizione delle aree di cui al primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6;

b) dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia per l'acquisizione delle aree di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, necessarie per l'esecuzione dei propri programmi.

Art. 2.

La Giunta provinciale, sentiti gli enti di cui all'articolo precedente, nonchè le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori, delibera un programma triennale di massima di ripartizione del fondo fra i comprensori previsti dal piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7.

Art. 3.

Entro il primo semestre di ogni anno gli enti di cui all'art. 1, che intendono beneficiare del fondo di rotazione, trasmettono alla Giunta provinciale apposita richiesta corredata dall'elenco delle aree da acquisire, e che risultano comprese nell'elenco compilato a norma dell'art. 7 della legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, il cui utilizzo è previsto nei due anni successivi, con l'indicazione della presumibile spesa necessaria.

Nell'elenco di cui al comma precedente devono essere individuate le aree edificabili e quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria a norma dell'art. 11 della presente legge.

La Giunta provinciale, sulla base delle richieste pervenute, nonchè del programma di massima di cui al precedente art. 2, delibera un programma annuale di intervento, indicando gli enti ammessi al fondo di rotazione e le somme a ciascuno di essi assegnate, in rapporto alle aree da acquisire.

Art. 4.

Per ottenere l'erogazione delle somme assegnate, gli enti interessati dovranno presentare richiesta di espropriazione ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, delle aree indicate nella deliberazione di cui all'articolo precedente.

L'erogazione delle somme assegnate è disposta con decreto del Presidente della Giunta provinciale in base alle dichiarazioni di accordo bonario di cui al quinto comma dell'articolo unico della legge regionale 23 luglio 1964, n. 25, ovvero, in caso di mancato accordo, in base all'elenco delle indennità offerte e non accettate.

Ai fini dell'accordo bonario, l'indennità prevista dalla legge regionale 23 luglio 1964, n. 25, modificata dalla legge regionale 17 febbraio 1966, n. 5, viene aumentata del 10 per cento.

Art. 5.

Le somme erogate ai comuni, e riferentisi alle aree da cedere ad enti o privati, devono essere rimborsate alla provincia entro trenta giorni dall'avvenuto incasso da parte del comune del prezzo di cessione di ogni singolo lotto, e comunque entro due anni dalla data del decreto di cui al precedente art. 4. Tale termine potrà essere prorogato con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su motivata richiesta del comune interessato, fino ad un massimo di un anno, limitatamente alle somme afferenti ai lotti per i quali non sia stato possibile perfezionare l'atto di cessione. Alla scadenza del predetto termine di proroga le somme erogate dovranno essere rimborsate indipendentemente dall'avvenuta cessione delle aree.

Art. 6.

Le somme erogate agli enti di cui al secondo comma dell'art. 1, e riferentisi alle aree destinate all'esecuzione dei programmi costruttivi degli enti medesimi, nonchè alle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, devono essere rimborsate alla provincia entro il termine che sarà stabilito dalla Giunta provinciale in rapporto ai singoli programmi e alle opere che gli enti stessi intendono attuare sulle aree acquisite.

Il termine di cui al comma precedente non potrà in ogni caso superare il limite di anni 12 a decorrere dalla data del decreto di erogazione.

Art. 7.

Le somme rimborsate dagli enti a norma degli articoli 5 e 6 affluiranno al fondo di cui all'art. 1, per essere reimpiegate secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 8.

Entro il mese di novembre di ogni anno, in relazione alle aree riservate dal comune a sensi del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, il cui utilizzo è previsto nei due anni successivi, e per le quali sia stata presentata richiesta di espropriazione ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, possono presentare domanda di acquisto per la costruzione di case economiche o popolari, oltre agli enti, i privati singoli o associati in cooperativa, che abbiano la residènza stabile nel comune.

L'assegnazione può essere disposta con deliberazione della Giunta comunale, tenuto conto delle aree prescelte dal comune per l'esecuzione dei propri programmi, nonchè del fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti e delle aree di cui all'art. 2 della legge provinciale 26 agosto 1966, n. 9, sulle quali i proprietari abbiano chiesto di costruire in proprio case popolari.

Sono preferiti i richiedenti che si trovino nelle condizioni di essere beneficiari delle agevolazioni per l'edilizia popolare a norma dell'art. 4 della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 11 luglio 1968, n. 7. Nell'ambito di tale categoria, la preferenza è riservata, nell'ordine, ai richiedenti emigrati all'estero a scopo di lavoro o loro coniugi non separati legalmente, ai membri di famiglia numerosa e a coloro che hanno il minor reddito annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare. A parità di condizioni, le domande vengono accolte secondo l'ordine della loro presentazione.

Ai richiedenti associati in cooperativa è riservata una percentuale di aree disponibili pari al rapporto fra le domande presentate da tale categoria e quelle presentate dagli altri richiedenti, in ogni caso non superiore al 30 per cento della disponibilità. Le domande sono ammesse secondo l'ordine della loro presentazione.

Art. 9.

I progetti delle costruzioni di cui alla presente legge, devono essere preventivamente approvati dal Presidente della Giunta provinciale, agli effetti dell'art. 50 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 4 della legge 11 luglio 1942, n. 843, per accertare che le costruzioni siano di tipo economico o popolare.

Art. 10.

Il prezzo di cessione delle aree di cui all'art. 8 deve essere determinato sulla base dell'indennità di esproprio, eventualmente aumentata in caso di accordo bonario a sensi del terzo comma dell'art. 4, maggiorato delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione primaria, escluso il costo delle relative aree.

Art. 11.

Sono considerate opere di urbanizzazione primaria ai sensi della presente legge:

a) strade residenziali;
b) spazi di sosta e di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.

Art. 12.

Per le costruzioni realizzate sulle aree cedute dai comuni a norma dell'art. 8 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, modificato dall'art. 3 della legge provinciale 26 agosto 1966, n. 9, e all'art. 10, primo, secondo e terzo comma, della citata legge provinciale n. 6.

Per gli alloggi compresi nelle costruzioni realizzate dai privati acquirenti sulle aree di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge provinciale 26 agosto 1966, n. 9.

Art. 13.

Il fondo di cui all'art. 1 può essere eccezionalmente utilizzato per l'assegnazione, a favore degli enti di cui al secondo comma dello stesso articolo, di somme per l'acquisizione delle aree occorrenti per l'attuazione dei programmi di case popolari per i quali sia stato concesso il contributo dello Stato o della provincia, ancorchè si tratti di aree non comprese nei piani speciali di cui alla legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, purchè le stesse risultino comprese nell'ambito delle zone residenziali previste dai piani regolatori, ancorchè adottati, o dai programmi di fabbricazione.

Anche per l'acquisizione delle aree di cui al comma precedente valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 3, 4, 6 e 7 della presente legge.

Art. 14.

Per agevolare la formazione dei programmi di fabbricazione e dei piani speciali di cui all'art. 1 della legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, la provincia è autorizzata ad intervenire con la concessione di contributi nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Giunta provinciale.

Art. 15.

Le domande per ottenere i benefici di cui all'articolo precedente devono essere presentate alla Giunta provinciale, corredate:

a) dalla deliberazione comunale di dar corso alla formazione del programma di fabbricazione o del piano speciale, e di incarico al progettista o ai progettisti;

b) dal preventivo di spesa redatto dal tecnico o dai tecnici incaricati della progettazione.

La liquidazione del contributo sarà disposta, anche per quanto riguarda il piano speciale, con le modalità di cui all'art. 3 della legge provinciale 28 dicembre 1965, n. 9.

Art. 16.

Per l'istituzione del fondo di rotazione di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 290 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1969.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 14 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1969.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso del presente esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 17.

Alla copertura dell'onere di lire 300.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1969, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 381 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 18.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1969, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 381 - Cat. VII - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 300.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 332 - Cat. III - Spesa per la concessione di contributi ai comuni per agevolare la formazione dei programmi di fabbricazione e dei piani speciali delle zone riservate all'edilizia economica e popolare . . . . L. 10.000.000

Cap. 517 - Cat. X - Fondo di rotazione per l'assegnazione di somme ai comuni e all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare . . . . » 290.000.000

Totale variazioni di nuova istituzione . . . L. 300.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(509)

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1970, n. 4.

Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1968 che, in conformità delle sue scritture si chiude con le seguenti risultanze:

1) Gestione di cassa:

Fondo cassa al 31 dicembre 1967 . . L. 4.552.039.229

Totale riscossioni eseguite durante l'esercizio 1968 . . . . » 16.760.164.415

Somma . . . L. 21.312.203.644

Totale dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio 1968 . . . . » 14.306.891.235

Fondo cassa al 31 dicembre 1968 a debito del Cassiere provinciale . . . . . . L. 7.005.312.409

2) Gestione finanziaria:

a) **gestione di competenza:**

Entrate accertate in conto competenza	L. 17.938.765.490	
Uscite accertate in conto competenza	» 17.779.348.133	
Attività della gestione di competenza		L. 159.417.357

b) gestione dei residui degli esercizi precedenti:

Avanzo cassa al 31 dicembre 1967	L. 4.552.039.229	
Residui attivi riaccertati al 31 dicembre 1968	» 8.718.283.100	
Totale attività	L. 13.270.322.329	
Residui passivi riaccertati al 31 dicembre 1968	» 12.228.082.642	
Attività della gestione residui		» 1.042.239.687
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1968		L. 1.201.657.044
Quota avanzo d'amministrazione applicata al bilancio preventivo 1969		» 814.000.000
Effettivo avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1968		L. 387.657.044

3) Gestione del patrimonio:

Totale delle attività	L. 29.919.423.072
Totale delle passività	» 21.553.082.695
Attività netta al 31 dicembre 1968	L. 8.366.340.377

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio finanziario 1968, da riportare nel bilancio 1969, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi

Avanzo cassa al 31 dicembre 1968		L. 7.005.312.409
Residui attivi delle gestioni 1967 e precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1968	L. 3.615.694.413	
Residui attivi dell'esercizio 1968	» 6.281.189.762	
		» 9.896.884.175
Totale attività		L. 16.902.196.584

Residui passivi

Residui passivi della gestione 1967 e precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 1968	L. 6.839.686.235	
Residui passivi dell'esercizio 1968	» 8.860.853.305	
Totale passività		L. 15.700.539.540
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1968		L. 1.201.657.044
Quota avanzo d'amministrazione applicata al bilancio preventivo 1969		» 814.000.000
Effettivo avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1968		L. 387.657.044

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(510)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.